



BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI

A FAVORE DI STUDENTI IN GRAVI DIFFICOLTA'

a.a. 2014-2015

(approvato con Decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia n. 5 del 13.02.2015)

Art. 1

DESTINATARI DEI SUSSIDI

1. I sussidi straordinari sono concessi, nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2015, pari a complessivi Euro 200.000,00 (Euroduecentomila/00) agli studenti che risultano iscritti ai corsi di studio di livello universitario presso l'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia, il Conservatorio di Musica di Terni, l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, l'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.
2. La richiesta di sussidio straordinario può essere presentata dagli studenti di cui al comma 1. del presente articolo che vengono a trovarsi in condizione di grave difficoltà, come definita al successivo articolo 2., tale da compromettere il prosieguo degli studi e che risultano in possesso dei requisiti di reddito e di merito come individuati, dal presente bando di concorso, ai successivi articoli 3. e 4.
3. Il sussidio non può essere concesso agli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello conseguibile tramite la frequenza al corso di laurea al quale risultano iscritti.
4. Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico e non può essere cumulato con altri benefici a carattere monetario (borsa di studio) o non monetario (fruizione servizi abitativi o ristorativi a titolo gratuito) concessi dall'Agenzia.
5. Gli studenti che abbiano già fruito del sussidio nell'anno accademico 2013/2014 avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.
6. Avranno precedenza nell'assegnazione del sussidio gli studenti che, pur avendo le condizioni di idoneità di reddito e merito, non siano risultati beneficiari di borsa di studio nell'a.a.2014/2015.

Art. 2

DEFINIZIONE DI CONDIZIONE DI GRAVE DIFFICOLTÀ E AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEL SUSSIDIO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti matricole o iscritti agli anni successivi al primo che vengono a trovarsi in una particolare situazione di disagio, che potrebbe ostacolare la regolare prosecuzione degli studi, a causa dei seguenti gravi motivi:
 - a. condizione di **grave difficoltà economica** dovuta ad una condizione economica della famiglia dello studente peggiorata a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti il nucleo familiare;
 - b. condizione di **grave difficoltà familiare** dovuta a separazione o divorzio dei genitori, ovvero decesso di uno o entrambi i genitori, oppure ad oneri sostenuti dallo studente e connessi all'accudimento di figli in tenera età;
 - c. condizione di **grave difficoltà conseguente a malattia** dello studente, ovvero cause similari, che non gli consentano di conseguire un merito scolastico tale da poter richiedere la borsa di studio ADISU ovvero malattia di altri componenti il nucleo familiare che comporti perdita di guadagno e notevole esborso;
 - d. condizione di **grave difficoltà connessa a altre motivazioni particolari** che non rientrano nelle fattispecie precedenti (situazione debitoria, fallimenti ecc.) da valutare caso per caso.

2. Il sussidio straordinario può essere altresì concesso agli studenti iscritti agli anni successivi al primo che pur possedendo i requisiti di reddito e di merito previsti dal bando per l'a.a. 2014/2015 siano risultati esclusi dalla borsa di studio o siano stati impossibilitati ad inviare l'istanza digitale.
3. I fatti che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essersi verificati nell'anno accademico 2013-2014 o nell'anno accademico in corso.

Art. 3

REQUISITI DI REDDITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di reddito non superiori a quelli previsti dall'art. 4 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2014/2015, essendo mutata, a partire dal primo gennaio 2015 la modalità di calcolo dell'indicatore ISEE si terrà conto delle attestazioni rilasciate prima di tale data.

(Testo integrato e corretto come pubblicato sul Supplemento Ordinario - Sezione Avvisi e Concorsi - al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 35 del 26.08.2014) ([nota 1.](#))

Art. 4

REQUISITI DI MERITO

1. Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti con requisiti di merito, **alla data di presentazione della domanda**, come di seguito indicati;

NUOVI ORDINAMENTI								VECCHI ORDINAMENTI	
Laurea Triennale		Laurea specialistica magistrale		Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico		Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico(6 anni)		Laurea in scienze della formazione primaria	
I anno	7 cfu	I anno	7 cfu	I anno	7 cfu	I anno	7 cfu	I anno	1 annualità
II anno	15 cfu	II anno	18 cfu	II anno	15 cfu	II anno	15 cfu	II anno	3 annualità
III anno	48 cfu	I FC	48 cfu	III anno	48 cfu	III anno	48 cfu	III anno	5 annualità
I FC	81 cfu			IV anno	81 cfu	IV anno	81 cfu	IV anno	7 annualità
				V anno	114 cfu	V anno	114 cfu	I FC	10 annualità
				I FC	147 cfu	VI anno	147 cfu		
						I FC	180 cfu		

2. Nei casi di particolare rilievo e gravità, la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito prescritti.

Art. 5

IMPORTO DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

1. L'importo del sussidio straordinario concedibile è compreso tra l'importo minimo di Euro 800,00 ed l'importo massimo di Euro 1.800,00 e viene determinato tenuto conto della condizione dello studente richiedente:
 - studente "in sede": Euro 800,00
 - studente "pendolare": Euro 1.300,00
 - studente "fuori sede": Euro 1.800,00
2. La condizione di studente "in sede", "pendolare", "fuori sede" è definita dall'art. 10 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2014/2015 ([nota 2.](#)).
3. Gli studenti che dichiarano di essere "fuori sede", nella domanda online, possono optare se richiedere il contributo in contanti o richiedere il contributo sotto forma di alloggio gratuito, presso una delle residenze dell'Agenzia, per la durata di n. 10 mesi.
4. Per studenti portatori di handicap pari o superiore al 66%, gli importi dei sussidi straordinari sono maggiorati, per ciascuna tipologia, di Euro 500,00 e compresi quindi tra l'importo minimo di Euro 1.300,00 e l'importo massimo di Euro 2.300,00.

Art. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO

1. Il richiedente il sussidio deve obbligatoriamente provvedere ad autenticarsi sul sito internet dell'Agenzia (accreditamento) all'indirizzo www.adisupg.gov.it - link ***sportello on-line 2014*** -dichiarando tutti i dati richiesti e utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
2. La domanda di sussidio straordinario deve essere compilata in forma digitale direttamente sul sito dell'Agenzia. Saranno escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente comma. I dati dell'accreditamento e della domanda di sussidio straordinario sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; lo studente è responsabile della veridicità e completezza dei dati dichiarati. Copia digitale della domanda, una volta protocollata, verrà fatta pervenire all'indirizzo e-mail dichiarato dallo studente.

Art. 7

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. La documentazione relativa alla eventuale certificazione di reddito - per la quale si rimanda all'art. 9 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2014/2015 - ([nota 3.](#)) oltre alla documentazione obbligatoria comprovante la condizione di grave difficoltà dichiarata dal richiedente il sussidio straordinario e per gli studenti fuori sede la copia del contratto di locazione a titolo oneroso registrato, deve essere allegata ad una apposita nota di trasmissione e spedita all'A.Di.S.U. dell'Umbria, via Benedetta 14, 06123 Perugia, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di invio

dell'istanza digitale con la dicitura esterna "Bando di Concorso per la concessione di SUSSIDI STRAORDINARI a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2014/2015" tramite raccomandata A/R (nel qual caso farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante) o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia (in tale ipotesi farà fede il timbro e la data apposti dall'addetto all'ufficio).

2. Qualora la documentazione richiesta sia già depositata agli atti dell'Agenzia e non siano intervenute modificazioni relative alla composizione del proprio nucleo familiare e alla consistenza del relativo patrimonio immobiliare attestate dai documenti già consegnati, la stessa potrà non essere nuovamente presentata.

Art. 8

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli studenti potranno presentare in ogni momento, sino ad esaurimento dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione dell'Agenzia, l'istanza di sussidio straordinario in forma digitale.
2. La Commissione di cui al successivo art. 8, comma 2., esaminerà le domande pervenute entro le ore 12 delle seguenti date:
 - 16 marzo 2015;
 - 15 maggio 2015.

Art. 9

ESAME DELLE DOMANDE DI SUSSIDIO E PUBBLICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO

1. I sussidi straordinari sono concessi nei limiti dello stanziamento disponibile all'apposito Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione dell'Agenzia .
2. Una Commissione, nominata dal Dirigente del Servizio I "*Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario*" dell'Agenzia, esaminerà le richieste pervenute e stabilirà l'eventuale concessione del sussidio ed il suo ammontare.
3. Entro 60 giorni dalle scadenze di cui al precedente art. 8 , comma 2., l'Agenzia provvederà ad approvare, con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente del Servizio I "*Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario* ", l'elenco delle richieste di sussidio escluse e l'elenco delle richieste ammesse con contestuale erogazione degli importi dei sussidi concessi agli studenti beneficiari.
4. La determinazione dirigenziale e gli elenchi delle richieste di sussidio escluse e delle richieste ammesse vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it e sul sito della Radio Universitaria Radiophonica www.radiophonica.com.
5. Nei casi di particolare rilievo e gravità , la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito previsti dal presente regolamento.

Art. 10

CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Con riferimento alla direttiva n. 14/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa sulla decertificazione le verifiche vengono realizzate come appresso specificato:

Accertamento delle condizioni economiche dei richiedenti

Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede in Italia: mediante accesso diretto alla banca dati dell'INPS;

Per gli studenti richiedenti il sussidio straordinario il cui nucleo familiare risiede all'estero: mediante controllo della documentazione prodotta;

Accertamento delle condizioni di merito dei richiedenti

Per gli studenti richiedenti il sussidio iscritti alla Università degli studi di Perugia: mediante accesso diretto alla banca dati informatizzata della stessa;

Per gli studenti richiedenti il sussidio iscritti alla Università per Stranieri e agli altri Istituti di cui all'art. 1 comma 1.: tramite l'accesso ai dati resi fruibili dagli atenei e istituti medesimi titolari del suddetto dato;

Accertamento della situazione familiare e altri dati anagrafici dei richiedenti

Per tutti i richiedenti il sussidio: presso le pubbliche amministrazioni indicate nelle dichiarazioni rese dallo studente .

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI

1. Al trattamento dei dati personali degli studenti richiedenti il sussidio si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.) I dati saranno trattati anche con l'ausilio di procedure informatiche e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico. Le stesse informazioni possono essere oggetto di comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
 - a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura per l'assegnazione dei sussidi;
 - b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura;
 - c) il soggetto che può trattare i dati personali, in qualità di è il Dirigente del Servizio I " *Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario* " : *Dott.ssa Pierina Angeloni*.
 - d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
 - e) titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio I " *Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario* " : *Dott.ssa Pierina Angeloni* con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.
3. Ai sensi e per gli effetti della Legge 7/8/90 n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta.

Art. 12

SANZIONI

1. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire del beneficio, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito con dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000)), fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.
2. Lo studente perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato.
3. Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'Agenzia all'autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

Art. 13

INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio I " *Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario* " : *Dott.ssa Pierina Angeloni*.

Art. 14

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia www.adisupg.gov.it
E sul sito della Radio Universitaria Radiophonica www.radiophonica.com.

L'Amministratore Unico
Prof. Maurizio Oliviero

NOTE AL BANDO DI CONCORSO

nota 1.

si riporta, di seguito, il testo dell'art. 4 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2014/2015 (Testo integrato e corretto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 35 del 26.08.2014)

ART.4

Requisiti di reddito

1. I limiti degli Indicatori della Situazione Economica e Patrimoniale Equivalente per l'anno accademico 2014/2015 sono i seguenti: per tutti gli studenti:

☐ l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISEEU**) sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non deve superare euro **20.956,46**;

☐ l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISPEU**), non deve superare euro **35.364,05**;

per gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e agli studenti in condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/1992:

☐ l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISEEU**), sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non dovrà superare euro **27.074,58**.

☐ l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISPEU**) non deve superare euro **40.611,87**.

nota 2.

si riporta, di seguito, il testo dell'art. 10 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2014/2015

ART. 10

Studente in sede, pendolare, fuori sede

La condizione degli studenti sulla base della loro provenienza è definita secondo le seguenti distinte tipologie, che diversificano i servizi e gli importi della borsa di studio:

1. Studente in sede e pendolare

☐ studente che risiede nei comuni di cui alla **Tabella 1 dell'Allegato 1**, con riferimento alla sede universitaria frequentata;

☐ studente iscritto a corsi di laurea a distanza: è considerato in sede indipendentemente dal comune di residenza;

2. Studente fuori sede

☐ studente residente in comune non elencato nella tabella di cui al precedente comma, con riferimento alla sede universitaria frequentata, a condizione che nell'*istanza digitale per la borsa di studio per studente fuori sede* renda una delle dichiarazioni di cui all'art. 8 comma 3. Lo studente che ometta nell'istanza tale dichiarazione con le specificazioni richieste verrà considerato "*pendolare*"

☐ **dottorando di ricerca** indipendentemente dalla provenienza;

☐ studente con **nucleo familiare residente all'estero**;

☐ studente residente in comune non compreso nella tabella di cui al precedente comma, che partecipa ad un programma di **mobilità internazionale** per un periodo effettivo non inferiore a n. 3 mesi - compreso fra il 1 ottobre 2014 e il 30 settembre 2015;

☒ **studente pendolare** – *al solo fine della concessione del posto letto e del servizio mensa* – a condizione che dichiari nella istanza digitale di impiegare con mezzi pubblici circa 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico.

nota 3.

si riporta, di seguito, il testo dell'art. 9 del Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario emanato dall'Agenzia con riferimento all'anno accademico 2013/2014

ART. 9

Documenti da allegare alla istanza per certificazioni di reddito

1. Lo studente il cui nucleo familiare produce reddito o possiede patrimoni all'estero oltre a dichiarare tutti i relativi dati nell'istanza digitale deve provvedere ad inviare la seguente documentazione attestante:

*a) i redditi percepiti all'estero nell'anno 2013 di tutti i membri del nucleo familiare. Tale documentazione, qualora i redditi percepiti siano rimasti invariati rispetto all'anno precedente, deve essere comunque ripresentata, **pena esclusione**:*

b) il numero dei componenti il nucleo familiare conviventi con lo studente alla data di presentazione della domanda;

c) eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori o dello studente pronunciate all'estero;

d) la superficie, espressa in metri quadrati, degli immobili ad uso abitativo detenuti all'estero dai membri del nucleo familiare al 31 dicembre 2013.

Tale certificazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i documenti sono stati prodotti, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia (apposizione dell' "Apostille" - la timbratura scritta in lingua francese attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante - sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja (1961) tra le Nazioni aderenti).

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura competente per territorio.

Nel caso di studenti provenienti da paesi in cui non ci siano rappresentanze istituzionali italiane e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione sopra indicata (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) verrà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute.

2. Lo studente straniero proveniente da paese definito particolarmente povero - sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MIUR 2014 - devono inviare la seguente documentazione:

☒ *certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale* rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Nel caso di studente iscritto nel paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. In alternativa:

☒ *stessa certificazione di cui al comma 1.*

3. Lo studente straniero apolide o rifugiato politico o in condizione di protezione umanitaria deve inviare

☒ *documentazione rilasciata dal Ministero dell'Interno che attesta tale qualità.*

-----*(omissis)*